

RC PROFESSIONALE

Mod. R50I/05

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  
COPERTURA TOTALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

|                                    |  |         |                 |                     |                  |      |      |            |         |
|------------------------------------|--|---------|-----------------|---------------------|------------------|------|------|------------|---------|
| POLIZZA N°                         | 390549800                                  | AGENZIA | ANCONA (148 00) |                     |                  |      |      |            |         |
| CONTRAENTE/ASSICURATO              | SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI              |         |                 | COD. FISCALE        | 0000002294960428 |      |      |            |         |
| domicilio                          | VIA LAURO DE BOSIS 8 - ANCONA - 60123 - AN |         |                 |                     |                  |      |      |            |         |
| decorrenza ore 24 del              | giorno                                     | mese    | anno            | scadenza ore 24 del | giorno           | mese | anno | rateazione | ANNUALE |
|                                    | 17   | 04      | 2019            |                     | 17               | 04   | 2020 |            |         |
| emissione 1 <sup>a</sup> quietanza | giorno                                     | mese    | anno            |                     |                  |      |      |            |         |
|                                    | 17   | 04      | 2020            |                     |                  |      |      |            |         |
| polizze sostituite                 |  |         |                 |                     |                  |      |      |            |         |

### PREMIO RATA INIZIALE

| premio imponibile | imposta | totale   |
|-------------------|---------|----------|
| 2.453,98          | 546,02  | 3.000,00 |

### PREMIO RATE SUCCESSIVE

| premio imponibile | imposta | totale   |
|-------------------|---------|----------|
| 2.453,98          | 546,02  | 3.000,00 |

### MASSIMALI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza dell'importo di 1.500.000,00 euro che rappresenta il limite di risarcimento a carico della società per ogni richiesta di risarcimento e con il limite di 1.500.000,00 euro per anno assicurativo, indipendentemente dal numero degli assicurati e delle richieste di risarcimento pervenute agli assicurati stessi e da questi denunciate alla Società.

Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e conseguenti ad un medesimo errore - anche se commesso nell'ambito di diversi mandati o in successivi anni solari - saranno considerate come unica richiesta di risarcimento e si intenderanno pervenute nell'anno assicurativo nel corso del quale è stata notificata la prima richiesta di risarcimento.

### CONTEGGIO DEL PREMIO RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

L'assicurato dichiara che i ricavi professionali annui conseguiti nell'annualità solare precedente la sottoscrizione del presente contratto sono stati pari a euro **279.000,00**.

Il premio è stato determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è riferito alla fascia di ricavi previsto dalla relativa tariffa riportata nel retro del presente documento.

Ai fini del calcolo del premio per le annualità successive alla prima, l'Assicurato s'impegna a comunicare all'Infrascritta Società - ad ogni scadenza annuale del contratto - le eventuali variazioni dei ricavi sulla base dei quali è stato convenuto il premio di polizza con l'applicazione di quanto previsto dagli art.li 6 e 7 della Sezione I delle C.G.A.

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |     |              |    |       |     |              |    |       |  |
|------|-----|--------------|----|-------|-----|--------------|----|-------|--|
| ACQ. | SLE | P. VENDITA A | 00 | GEST. | SLE | P. VENDITA G | 00 | PART. |  |
|------|-----|--------------|----|-------|-----|--------------|----|-------|--|

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

La garanzia è regolata, oltre che dalle condizioni retro riportate, anche dalle condizioni generali e particolari di assicurazione e dalle definizioni contenute nel modello R50I-CA che forma parte integrante del presente contratto, e che il Contraente-Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

Oltre a quelle contenute nella proposta questionario, che forma parte integrante del presente contratto, agli effetti degli articoli 1892- 1893 del Codice Civile:

- Sinistri negli ultimi 5 anni: **NESSUNO**
- Il professionista ha avuto o ha in corso una polizza per gli stessi rischi con altre Compagnie: **SI**

**AVVERTENZA** - Il presente contratto opera, a termini delle condizioni di assicurazione, in regime "claims made", ovvero vale per le richieste di risarcimento presentate in vigenza di contratto e originate da errori posti in essere in vigenza dello stesso, salvo casi particolari tassativamente indicati dalle condizioni di assicurazione medesime.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato  
**SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI**  
 60123 ANCONA - Via De Bosis, 8  
 P.IVA 02294960428  
 Tel. 071/2073835 - Fax 071/2082631

*Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.*

L'ASSICURATO  
**SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI**  
 60123 ANCONA - Via De Bosis, 8  
 P.IVA 02294960428  
 Tel. 071/2073835 - Fax 071/2082631

Agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto che l'Assicurato/Contraente dichiara altresì di aver letto e compreso in ogni sua parte.

- Art. 2 Sezione I (tacita proroga del contratto);
  - Art. 3 Sezione I (recesso del contratto in caso di sinistro);
  - Art. 8 Sezione II (inizio e termine dell'assicurazione);
  - Art. 9 Sezione I (regolazione del premio: sospensione per inadempimento degli obblighi relativi);
- nonché dei paragrafi §2 - Validità temporale e §6 - Gestione del sinistro, della Condizione Particolare T020, se richiamata e operante.

L'ASSICURATO  
**SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI**  
 60123 ANCONA - Via De Bosis, 8  
 P.IVA 02294960428  
 Tel. 071/2073835 - Fax 071/2082631

### DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 2000,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 18,00 in ANCONA il 23.06.2019.

Agente od esattore

Il presente mod. R50I-CA è costituito da 18 pagine

Generali Italia S.p.A.

# ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

Contraente : **SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI**

---

Polizza n°: **390549800**



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Assicurato</b>           | Il soggetto il cui interesse e' protetto dall'assicurazione                               |
| <b>Assicurazione</b>        | Il contratto di assicurazione.  |
| <b>Contraente</b>           | Il soggetto che stipula l'assicurazione.  |
| <b>Danni corporali</b>      | Morte o lesioni personali.  |
| <b>Danni materiali</b>      | Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.                             |
| <b>Franchigia</b>           | La parte del danno nonespressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.        |
| <b>Perdite Patrimoniali</b> | I pregiudizi economici che non siano la conseguenza di danni materiali o danni corporali. |
| <b>Polizza</b>              | Il documento che prova l'assicurazione.   |
| <b>Scoperto</b>             | La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.           |
| <b>Sinistro</b>             | La richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione.                |
| <b>Società</b>              | Generali Italia S.p.A.  |

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

### EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

#### **Art.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

*I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.*

*Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.*

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (\*\*\*) o postale (\*\*) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (\*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, *salvo il buon fine degli addebiti stessi*, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; *alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive*;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.

In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.

In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura

dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

#### Art. 10

##### Informazioni sul rischio

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) anche ai fini di cui al precedente Art. 9.

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Art. 11

##### Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per Iscritto.

#### Art. 12

##### Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 13

##### Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

#### Art. 14

##### Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## SEZIONE II OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE incaricato della pianificazione, progettazione - compresi i calcoli strutturali purché inerenti l'opera da lui progettata, sviluppo, direzione lavori, collaudo di:

- edifici civili ed industriali
- acquedotti e opere di evacuazione e di irrigazione
- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e relative opere complementari, escluse le linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali
- impianti tecnologici da realizzare in opere non progettate o dirette dall'Assicurato
- opere d'arte nel sottosuolo.

secondo la declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 34/2000.

L'assicurazione è valida a condizione che l'Assicurato nonché le persone della cui opera egli si avvale, siano iscritti negli appositi albi del rispettivo ordinamento professionale e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione; fermo quanto precede e quant'altro previsto dal presente contratto, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

Per i rischi di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente sezione, l'assicurazione opera esclusivamente alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

### Art. 2 – Le responsabilità delle quali è chiamato a rispondere

#### a) Assicurati addizionali

Agli effetti della presente assicurazione viene riconosciuta la qualifica di assicurati ai:

- dipendenti tecnici
- tecnici non dipendenti iscritti nei rispettivi albi, operanti stabilmente nello studio, i quali collaborano con l'Assicurato, incaricato della progettazione generale, nella predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, quali cofirmatari del progetto o assistenti nella direzione dei lavori.

#### b) Responsabilità per fatto dei collaboratori

parte del  
committente:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- consegna anche provvisoria dell'opera al committente;
- uso dell'opera secondo destinazione.

L'assicurazione in termini è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di un limite pari al 20 % del massimale di polizza e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00 per ogni terzo danneggiato.

**b) Attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione lavori**

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento delle seguenti attività di: rilievi geometrici, operazioni di estimo purché inerenti l'opera progettata dall'Assicurato, contabilità lavori, assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari;

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza:

- dell'irrogazione di sanzioni amministrative del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti;

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti:

- da prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità;
- da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di: finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari;
- dall'attività di gestione di patrimoni e consulenza organizzativa,
- da pretese avanzate dai committenti in relazione a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Particolari di polizza;
- dall'esercizio dell'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o di supporto alla sua attività così come individuata dal D.lgs. 163/2006.

Per perdite patrimoniali si intendono i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza (diretta od indiretta) di danni materiali o di danni corporali.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di

polizza, fino a concorrenza di un limite pari al 10 % del massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 per ogni terzo danneggiato

**c) Norme urbanistiche - regolamenti edilizi**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali arrecate a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza del mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi.

Sono altresì comprese le sanzioni amministrative comminate ai clienti del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con i clienti stessi.

L'assicurazione non vale per le prestazioni dalle quali l'Assicurato o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità.

Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza.

**d) Legge privacy (Reg. UE 2016/679 e normativa vigente)**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza di violazioni delle normative relative all'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 20% del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 500.000,00.

**e) Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008)**

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato sia durante la progettazione che la direzione lavori nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente.

La garanzia opera per le perdite patrimoniali arrecati a terzi derivanti dall'espletamento dell'attività di responsabile e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute (art. 88 e ss.).

Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza del 5% del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**f) Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008)**

Qualora l'Assicurato sia stato designato quale responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Art.31 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'assicurazione copre la responsabilità civile a lui derivante dall'espletamento del predetto incarico per i danni patrimoniali.

Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza del 5% del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

**g) Attività peritale e di stima - incarichi giudiziari**

L'assicurazione vale altresì per:

- lo svolgimento dell'attività di "perito estimatore";
- l'espletamento di incarichi giudiziari

Tale garanzia opera per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per:

- rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere, visure e dati catastali;
- redazione di documentazione tecnico - economica - finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- incarichi di perito di parte nel campo edile.

Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza fino a concorrenza di un massimo risarcimento di 50.000 per sinistro ed anno assicurativo.

Tale garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di Euro 1.000,00 per ogni terzo danneggiato.

Sono escluse le perdite derivanti da mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dalla mandante.

#### Art. 6

##### Esclusioni

L'assicurazione non vale, salvo dove diversamente previsto, per i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell'Assicurato ed a quelle delle quali esse fanno parte, nonché per i sinistri:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
- b) derivanti dall'espletamento delle funzioni di RUP o di supporto al RUP;
- c) dal trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale.
- d) progettazione di hardware e software, impianti antincendio e antintrusione.

La garanzia non vale inoltre quando i lavori oggetto dell'attività dell'Assicurato vengano eseguite dall'Assicurato stesso o dai soggetti di cui all'Art. 3 che precede.

#### Art. 7

##### Rischi atomici ed inquinamento

L'assicurazione non vale per i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono altresì esclusi i danni connessi con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché quelli connessi con interruzioni, impoverimenti o deviazioni di sorgenti o corsi di acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento .

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici

#### Art. 8

##### Inizio e termine dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero, limitatamente all'attività di progettazione, anche precedentemente alla sua data di decorrenza a condizione che l'opera per la quale l'Assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia stata ancora iniziata, e denunciate nei termini previsti dall'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

Qualora l'errore si protragga nel tempo o si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto. Peraltro nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di

continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da errori commessi durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, sempreché non noti all'Assicurato al momento della sostituzione.

#### Art. 9

##### Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività da parte dell'Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per raggiungimento di limiti di età, rinuncia volontaria, malattia o morte), l'assicurazione, ad integrazione di quanto previsto dal precedente Art. 8, vale per le richieste di risarcimento occasionate da errori professionali commessi durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei tre anni successivi alla cessazione dell'attività, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto.

Per la presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza per l'ultima annualità di assicurazione rappresenta il limite di esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell'attività.

La Società si riserva di concedere ulteriori proroghe a condizioni di premio da stabilirsi.

#### Art. 10

##### Pluralità di assicurati - responsabilità solidale

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad "ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI", l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

#### Art. 11

##### Validità territoriale

L'assicurazione vale, a condizione che i sinistri avvengano nei medesimi territori, per le attività professionali svolte:

- in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino;
- a titolo temporaneo in Svizzera e, in libertà di prestazione di servizi, negli altri paesi appartenenti all'Unione Europea, purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalle normative locali.

#### Art. 12

##### Progettazione

La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato ed a condizioni da convenirsi, a

**esecutiva ai sensi della ex “Legge Merloni”** prestare l'assicurazione prevista dall'Art. 111 del D.Lgs.163/2006 in materia dei lavori pubblici (ex Art. 30, comma 5° del D.Lgs 109/1994 “Legge Merloni”).

#### **Art. 13**

**Scoperto** Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 per ogni terzo danneggiato ed il massimo di Euro 7.500,00.

#### **Art. 14**

**Conteggio del premio** Il premio base è quello esposto nel frontespizio di polizza

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 1) PRECISAZIONI

Con la presente appendice, che forma parte integrante del contratto, si precisa che la copertura si intende prestata anche per l'Architetto/Architetti operanti all'interno dello Studio, alle condizioni contrattuali del prodotto R50 (ARCHITETTO) di seguito riepilogate:

### SEZ.II

#### OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, . interessi spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di:

#### Architetto

- ° pianificatore territoriale,
- . paesaggista
- . conservatore dei beni architettonici e ambientali.

L'assicurazione è valida a condizione che l'Assicurato nonché -le persone della cui opera egli si avvale, siano iscritti negli appositi albi del rispettivo ordinamento professionale e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione fermo quanto precede e quant'altro previsto dal presente contratto, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'albo, determina, nei suoi confronti rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

A maggior chiarimento dell'art. 4-c) Cantieri mobili (D.Lgs 81/2008), si precisa che la copertura assicurativa si intende operante anche per l'attività di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori.

#### RETROATTIVITA'

Fermo quanto stabilito alla sezione II -Oggetto e limiti dell'assicurazione - Massimali di garanzia ed eventuale franchigia, delle Condizioni di Assicurazione, a parziale deroga ed integrazione di quanto definito all'art.8 - Validità temporale, delle stesse, la garanzia è comunque estesa alle richieste di risarcimento formulate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione in conseguenza di errori professionali dallo stesso personalmente commessi anteriormente alla sua decorrenza e comunque non

prima della data indicata nel frontespizio di polizza, nell'esercizio dell'attività assicurata, sempreché la richiesta di risarcimento non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori precedentemente alla data di effetto della presente assicurazione.

Premesso che i fatti noti al Contraente/Assicurato restano comunque esclusi dall'assicurazione, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente/Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, che, al momento della stipula del contratto, non è a conoscenza di fatti o circostanze che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi dell'assicurazione.

Si prende atto concordemente tra le parti che il termine della garanzia pregressa indicato in frontespizio di polizza deve intendersi più precisamente dalla data 17/04/2009.

Fermo il resto.

## ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

ULTRA - ULTRATTIVITÀ DDL CONCORRENZA (Legge n. 124 del 4.8.2017)

**“Operante se richiamato in polizza il relativo codice alla voce CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI”**

In deroga a quanto previsto, nella Sezione II - Oggetto e limiti dell'assicurazione, dall'*art. 9 Cessazione dell'attività*, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti nella Sezione I - Norme che regolano il contratto, dall'*art. 4 “Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato”*.

In tal caso il massimale sarà unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponderà all'ultimo massimale previsto in polizza.

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale derivanti dall'esercizio della professione di Ingegnere e di Architetto.

## RC Professionale degli Ingegneri - Architetti



### Che cosa è assicurato?

Quanto sei tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione assicurata svolta nei termini previsti dalla legge.

Sono comprese le seguenti garanzie:

- ✓ Assicurati Addizionali: dipendenti tecnici e tecnici non dipendenti che collaborano con l'assicurato;
- ✓ Responsabilità per fatto dei collaboratori;
- ✓ Proprietà ed uso di elaboratori.

Danni materiali e/o lesioni corporali:

- ✓ Danni alle opere;
- ✓ Danni da inquinamento provocato da errore di progettazione o di direzione che determini crollo totale o parziale dell'opera stessa;
- ✓ Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008);
- ✓ Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008).

Danni patrimoniali:

- ✓ Danni da sospensione e/o interruzione di attività;
- ✓ Attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione lavori;
- ✓ Norme urbanistiche - regolamenti edilizi;
- ✓ Legge privacy (Regolamento UE n. 679/2016);
- ✓ Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008);
- ✓ Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008);
- ✓ Attività peritale e di stima incarichi giudiziari.

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento pervenute in vigenza di contratto e originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo. E' prevista una ultrattività di tre anni per cessazione attività.

Sono presenti garanzie aggiuntive.

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale indicato in polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



### Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento mensile (tramite SDD) o semestrale o quadrimestrale o trimestrale senza nessuna maggiorazione del premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze



### Che cosa non è assicurato?

Nell'ambito della copertura non sono considerati terzi:

- ✗ La persona la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- ✗ Nel caso in cui l'assicurato sia una società, gli amministratori e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui al punto elenco sotto;
- ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ I collaboratori parasubordinati, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;
- ✗ Le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al terzo punto elenco rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale.

L'assicurazione non copre i danneggiamenti materiali alle opere oggetto dell'attività dell'assicurato, nonché i sinistri derivanti da:

- ✗ Responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
- ✗ Dall'espletamento delle funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP) o di supporto al RUP;
- ✗ Trattamento dei dati personali o da divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- ✗ Progettazione di hardware e software, impianti antincendio e antintrusione;
- ✗ Inquinamento di qualsiasi natura o da qualsiasi causa determinato;
- ✗ Amianto, da emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- ✗ Trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

semestrali/quadrimestrali/trimestrali/mensili pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.



**Quando comincia la copertura e quando finisce?** \_\_\_\_\_

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.



**Come posso disdire la polizza?** \_\_\_\_\_

In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, puoi recedere dal contratto al termine dell'annualità, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine previsto.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito [www.generali.it](http://www.generali.it) per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

## RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

- **Delimitazioni della garanzia** – (Forma Totale) - prevede la non operatività della garanzia assicurativa alle fattispecie di cui: all'Art. 4 I rischi assicurati - danni materiali e/o lesioni corporali, lettere a) Danni alle opere e c) Cantieri mobili (D.lgs. 81/2008) all'Art. 5 I rischi assicurati - danni patrimoniali lettera e) Cantieri mobili (D.lgs. 81/2008).
- **Delimitazioni della garanzia** – (Forma Base/Alta) - prevede la non operatività della garanzia assicurativa alla copertura prevista all'Art. 4 I rischi assicurati - danni materiali e/o lesioni corporali, lettere: a) - Danni alle opere e b) - Cantieri mobili (D.lgs. 81/2008).

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Ultrattività DDL Concorrenza** (legge n. 124 del 4.8.2017) – Prevede l'estensione della garanzia postuma anche per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Il massimale resterà unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponderà al massimale in corso alla cessazione dell'assicurazione.
- **Certificazione acustica** – estende la copertura assicurativa alle perdite patrimoniali per errata certificazione acustica inerente edifici civili e/o industriali, svolta dall'assicurato iscritto regolarmente presso l'Albo Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica ed in possesso dei requisiti disciplinati dalla Legge Quadro n. 447/95.
- **Certificazione energetica** - estende la copertura assicurativa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi a seguito dell'errata certificazione energetica inerente edifici civili e/o industriali, svolta dall'assicurato iscritto regolarmente all'Albo dei certificatori (ove previsto) ed in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e/o integrazioni.
- **Certificazione acustica e energetica** – estende la copertura assicurativa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi a seguito dell'errata certificazione energetica ed acustica inerente edifici civili e/o industriali, svolta dall'assicurato iscritto regolarmente nei rispettivi Albi (ove previsto) ed in possesso dei requisiti disciplinati dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e dalla Legge Quadro n. 447/95.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti i seguenti limiti di copertura:

- **Danni alle opere** – prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 5.000,00 per ogni sinistro ed il massimo pari al 2,5% del massimale di polizza.
- **Danni da inquinamento** – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza, con il massimo di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- **Cantieri mobili - danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili** - prestata sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali con applicazione di una franchigia pari a euro 2.500,00.
- **Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs.81/2008)** – prestata sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali con applicazione di una franchigia pari a euro 2.500,00.
- **Danni da sospensione e/o interruzione di attività** – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.000,00 per ogni terzo danneggiato.
- **Attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione lavori** – prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00 per ogni terzo danneggiato.
- **Norme urbanistiche / regolamenti edilizi** – prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza.

- *Legge privacy (Reg. UE 2016/679 e normativa vigente)* – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza con il massimo di euro 500.000,00.
- *Cantieri mobili - perdite patrimoniali arrecate a terzi* – prestata fino a concorrenza del 5% del massimale di polizza, con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- *Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008) – perdite patrimoniali arrecate a terzi* – prestata fino a concorrenza del 5% del massimale di polizza, con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- *Attività peritale e di stima - incarichi giudiziari* – prestata nell'ambito del massimale di polizza fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 50.000 per sinistro ed anno assicurativo; è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di euro 1.000,00 per ogni terzo danneggiato.
- *Certificazione acustica* – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza e comunque con il massimo di euro 500.000,00, ed applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00.
- *Certificazione energetica* – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza e comunque con il massimo di euro 500.000,00, ed applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00.
- *Certificazione acustica ed energetica* – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza e comunque con il massimo di euro 500.000,00, con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00.
- *Per tutte le altre garanzie*, l'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 7.500,00 .

## TUTELA LEGALE



### Che cosa è assicurato?

Generali Italia S.p.A. assume l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado di giudizio, sia civile che penale, nonché per assistenza extragiudiziale e peritale, per la tutela degli interessi dell'Assicurato, in conseguenza di un fatto involontario di natura extra-contrattuale inerente all'attività professionale assicurata.

L'assicurazione è inoltre prestata a favore dei familiari dell'Assicurato che prestino la loro collaborazione nello studio professionale dichiarato in polizza e dei suoi dipendenti i quali subiscano, nell'espletamento di tale attività, danni alla persona o a cose per fatti illeciti commessi da terzi ovvero commettano reati colposi per i quali siano perseguiti penalmente.

La garanzia opera anche per le controversie individuali di lavoro nei confronti dell'Assicurato dai propri dipendenti nonché per le controversie relative alla locazione od alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita l'attività.

### PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzioni di premio.

### PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumenti di premio.



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante per controversie aventi ad oggetto:

- materia contrattuale, fatto salvo recupero di crediti relativi a prestazioni o forniture effettuate dall'Assicurato.
- fatti originati dalla circolazione di veicoli o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni.
- violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, ecc., a cui l'Assicurato abbia preso parte.
- violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza.
- violazioni civili o penali relative a contraffazioni di marchio, diritto d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale e violazione di norme di diritto tributario e fiscale.
- violazioni civili o penali derivanti da detenzione od impiego di sostanze radioattive o da contaminazione o inquinamento atmosferico, di acque, terreni e colture.



### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia vale per gli eventi che abbiano avuto origine durante il periodo di validità del contratto di assicurazione, e che siano stati denunciati entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Inoltre non sono comprese in garanzia le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe, le ammende, le oblazioni, le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali e le spese per la registrazione della sentenza.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro ?

**Denuncia di sinistro:** In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

**Assistenza diretta / in convenzione:** non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.

**Gestione da parte di altre imprese:** per la Sezione Tutela Legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Per la Sezione Assistenza si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Obblighi dell'impresa

Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in

carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

#### Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

#### Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

#### Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai liberi professionisti esercenti la professione di Ingegneri e Architetti svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative di riferimento che regolamentano l'attività.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 17,60 % del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

#### All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

#### All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

#### Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com).

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

**Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

Per la garanzia responsabilità Civile non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti.

Per la garanzia Tutela Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax (045) 8351025 - posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it.

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA**



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito [www.generali.it](http://www.generali.it) per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

## RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

- **Delimitazioni della garanzia - (Forma Totale)** - prevede la non operatività della garanzia assicurativa alle fattispecie di cui: all'Art. 4 I rischi assicurati - danni materiali e/o lesioni corporali, lettere a) Danni alle opere e c) Cantieri mobili (D.lgs. 81/2008) all'Art. 5 I rischi assicurati - danni patrimoniali lettera e) Cantieri mobili (D.lgs. 81/2008).
- **Delimitazioni della garanzia - (Forma Base/Alta)** - prevede la non operatività della garanzia assicurativa alla copertura prevista all'Art. 4 I rischi assicurati - danni materiali e/o lesioni corporali, lettere: a) - Danni alle opere e b) - Cantieri mobili (D.lgs. 81/2008).

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Ultrattività DDL Concorrenza** (legge n. 124 del 4.8.2017) - Prevede l'estensione della garanzia postuma anche per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Il massimale resterà unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponderà al massimale in corso alla cessazione dell'assicurazione.
- **Certificazione acustica** - estende la copertura assicurativa alle perdite patrimoniali per errata certificazione acustica inerente edifici civili e/o industriali, svolta dall'assicurato iscritto regolarmente presso l'Albo Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica ed in possesso dei requisiti disciplinati dalla Legge Quadro n. 447/95.
- **Certificazione energetica** - estende la copertura assicurativa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi a seguito dell'errata certificazione energetica inerente edifici civili e/o industriali, svolta dall'assicurato iscritto regolarmente all'Albo dei certificatori (ove previsto) ed in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e/o integrazioni.
- **Certificazione acustica e energetica** - estende la copertura assicurativa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi a seguito dell'errata certificazione energetica ed acustica inerente edifici civili e/o industriali, svolta dall'assicurato iscritto regolarmente nei rispettivi Albi (ove previsto) ed in possesso dei requisiti disciplinati dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e dalla Legge Quadro n. 447/95.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti i seguenti limiti di copertura:

- **Danni alle opere** - prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 5.000,00 per ogni sinistro ed il massimo pari al 2,5% del massimale di polizza.
- **Danni da inquinamento** - prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza, con il massimo di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- **Cantieri mobili - danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili** - prestata sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali con applicazione di una franchigia pari a euro 2.500,00.
- **Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs.81/2008)** - prestata sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali con applicazione di una franchigia pari a euro 2.500,00.
- **Danni da sospensione e/o interruzione di attività** - prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.000,00 per ogni terzo danneggiato.
- **Attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione lavori** - prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00 per ogni terzo danneggiato.
- **Norme urbanistiche / regolamenti edilizi** - prestata fino a concorrenza del 10% del massimale di polizza.

- *Legge privacy (Reg. UE 2016/679 e normativa vigente)* – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza con il massimo di euro 500.000,00.
- *Cantieri mobili - perdite patrimoniali arrecate a terzi* – prestata fino a concorrenza del 5% del massimale di polizza, con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- *Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008) - perdite patrimoniali arrecate a terzi* – prestata fino a concorrenza del 5% del massimale di polizza, con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- *Attività peritale e di stima - incarichi giudiziari* – prestata nell'ambito del massimale di polizza fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 50.000 per sinistro ed anno assicurativo; è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di euro 1.000,00 per ogni terzo danneggiato.
- *Certificazione acustica* – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza e comunque con il massimo di euro 500.000,00, ed applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00.
- *Certificazione energetica* – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza e comunque con il massimo di euro 500.000,00, ed applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00.
- *Certificazione acustica ed energetica* – prestata fino a concorrenza del 20% del massimale di polizza e comunque con il massimo di euro 500.000,00, con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00.
- *Per tutte le altre garanzie*, l'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 7.500,00.

## TUTELA LEGALE



### Che cosa è assicurato?

Generali Italia S.p.A. assume l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado di giudizio, sia civile che penale, nonché per assistenza extragiudiziale e peritale, per la tutela degli interessi dell'Assicurato, in conseguenza di un fatto involontario di natura extra-contrattuale inerente all'attività professionale assicurata.

L'assicurazione è inoltre prestata a favore dei familiari dell'Assicurato che prestino la loro collaborazione nello studio professionale dichiarato in polizza e dei suoi dipendenti i quali subiscano, nell'espletamento di tale attività, danni alla persona o a cose per fatti illeciti commessi da terzi ovvero commettano reati colposi per i quali siano perseguiti penalmente.

La garanzia opera anche per le controversie individuali di lavoro nei confronti dell'Assicurato dai propri dipendenti nonché per le controversie relative alla locazione od alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita l'attività.

### PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzioni di premio.

### PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumenti di premio.



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante per controversie aventi ad oggetto:

- materia contrattuale, fatto salvo recupero di crediti relativi a prestazioni o forniture effettuate dall'Assicurato.
- fatti originati dalla circolazione di veicoli o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni.
- violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, ecc., a cui l'Assicurato abbia preso parte.
- violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza.
- violazioni civili o penali relative a contraffazioni di marchio, diritto d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale e violazione di norme di diritto tributario e fiscale.
- violazioni civili o penali derivanti da detenzione od impiego di sostanze radioattive o da contaminazione o inquinamento atmosferico, di acque, terreni e colture.



### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia vale per gli eventi che abbiano avuto origine durante il periodo di validità del contratto di assicurazione, e che siano stati denunciati entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Inoltre non sono comprese in garanzia le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe, le ammende, le oblazioni, le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali e le spese per la registrazione della sentenza.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro ?

**Denuncia di sinistro:** In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

**Assistenza diretta / in convenzione:** non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.

**Gestione da parte di altre imprese:** per la Sezione Tutela Legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Per la Sezione Assistenza si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Obblighi dell'impresa

Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in

carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare? \_\_\_\_\_

#### Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce? \_\_\_\_\_

#### Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza? \_\_\_\_\_

#### Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

#### Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto? \_\_\_\_\_

Questo prodotto è rivolto ai liberi professionisti esercenti la professione di Ingegneri e Architetti svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative di riferimento che regolamentano l'attività.



Quali costi devo sostenere? \_\_\_\_\_

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 17,60 % del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

#### All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

#### ALL'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

#### Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com).

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

**Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

Per la garanzia responsabilità Civile non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti.

Per la garanzia Tutela Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax (045) 8351025 - posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it.

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA**

**ALLEGATO CLMA**

Polizza n. 390549800

Contraente: SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI

**Appendice Claims Made in polizze professionali**

Il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere ed accettare il regime temporale della presente polizza ("claims made"): operatività, a termini delle condizioni di assicurazione, per le richieste di risarcimento presentate in vigenza di contratto e originate da errori posti in essere in vigenza dello stesso, salvo casi particolari tassativamente indicati dalle condizioni di assicurazione medesime - come definito nel retro di polizza, nell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II e nel Fascicolo Informativo.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

**SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI**  
60123 ANCONA - Via De Bosis, 8  
P.IVA 02294960428

Tel. 071/2073635 - Fax 071/2082631

Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 390549800 Agenzia: ANCONA Cod.: 148Contraente: SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 29/04/2019

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

**SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI**  
60123 ANCONA - Via De Bosis, 8  
P.IVA 02294960428

---

Tel. 071/2073835 - Fax 071/2082631

Regole di comportamento nell'offerta di contratti assicurativi

**ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI**  
**Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40**

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e del Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto **SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI** dichiaro:

- a) di aver preso visione dell'allegato 3, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
  
- b) di aver ricevuto l'allegato 4, relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

(Luogo) \_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

# ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Professionisti

Esemplare per il Contraente

## Modulo di valutazione delle esigenze e richieste dell'assicurato ai sensi dell'art. 58 Reg. Ivass n. 40/2018

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di alcune informazioni utili a valutare la coerenza del contratto rispetto alle sue esigenze di copertura assicurativa.

**La Sua esigenza assicurativa è relativa ai rischi di responsabilità civile derivanti da errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale di INGEGNERE?**

SI

NO

**Se SI, la Sua esigenza assicurativa è relativa a richieste di risarcimento che possano pervenire per la prima volta durante il periodo di assicurazione a seguito di errori commessi, di regola salvo estensioni o casi particolari, nello stesso periodo?**

SI

NO

**L'esigenza assicurativa è relativa anche a richieste di risarcimento che possano pervenire per la prima volta nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo?**

SI

NO

**Se SI, la Sua esigenza assicurativa è relativa anche ai rischi di spese per assistenza legale e peritale a seguito di vertenze connesse allo svolgimento dell'attività professionale? (per questa garanzia il fatto da cui ha origine la vertenza deve verificarsi nel periodo di assicurazione e la denuncia fino a sei mesi oltre la cessazione del contratto)**

SI

NO

**E' consapevole che questa assicurazione non copre i rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione dello studio professionale né da infortunio di lavoratori subordinati e parasubordinati operanti presso lo studio?**

SI

NO

**La Sua esigenza è di avere un premio variabile, a ciascuna scadenza di annualità assicurativa, in aumento o diminuzione in relazione al verificarsi o meno di sinistri denunciati nel corso della durata contrattuale?**

SI

NO

**Ha altre esigenze assicurative in relazione a uno o più rischi sopra indicati?**

SI

NO

Se SI, quali?

# ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## Assicurazione RC Professionisti

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016**

### **Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

### **Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "[RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com)" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

### **Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

### **Comunicazione dei Dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

### **Trasferimento dei dati all'estero**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

### **Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

### **NOTE:**

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non

# ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## Assicurazione RC Professionisti

vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, , esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

### I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Data e luogo \_\_\_\_\_ Firma del Proponente/Contraente \_\_\_\_\_

### Il Proponente/Contraente dichiara:

- di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti, ivi inclusi quelli contenuti nel Profilo Cliente, qui confermati, sono necessari per la valutazione di coerenza della presente proposta rispetto alle richieste e alle esigenze assicurative dallo stesso manifestate;
- di essere stato informato, nell'ambito del servizio di consulenza ricevuto, in merito al fatto che il prodotto proposto viene raccomandato sulla base delle informazioni rese a Generali Italia S.p.A., in quanto ritenuto idoneo a soddisfare i bisogni assicurativi e le specifiche esigenze di copertura indicati.
- di aver ricevuto copia del presente modulo.

Data e luogo **24/04/2019** \_\_\_\_\_ Firma del Proponente/Contraente \_\_\_\_\_  
**11:07**

# ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Professionisti

*Il contratto prevede clausole che indicano decadenze, esclusioni o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato che possono essere riportati con caratteri di particolare evidenza.*

## DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE (da firmare solo in caso di rifiuto)

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richieste nel presente modulo nella consapevolezza che ciò pregiudica la possibilità di individuare un contratto coerente rispetto alle mie esigenze assicurative.

Data e luogo \_\_\_\_\_

Firma del Proponente/Contraente \_\_\_\_\_

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE NON COERENZA (da firmare solo in caso di contratto non coerente)

Il sottoscritto Proponente/Contraente dichiara:

- di essere consapevole che le informazioni e i dati forniti, ivi inclusi quelli contenuti nel Profilo Cliente, qui confermati, sono necessari per la valutazione di coerenza della presente proposta rispetto alle richieste e alle esigenze assicurative dallo stesso manifestate;
- di essere stato informato in merito al fatto che il prodotto scelto dal medesimo Proponente/Contraente risulta non coerente rispetto ai bisogni manifestati ed alle specifiche esigenze di copertura assicurativa allo stesso indicate nel presente modulo ma che è sua volontà procedere comunque alla stipulazione del contratto.

Data e luogo \_\_\_\_\_

Firma del Proponente/Contraente \_\_\_\_\_

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

TIMBRO CON GLI ESTREMI DELL'AGENZIA  
(da indicare sempre)

**ANCONA 148 00**

CENTRALITALIA S.p.A.  
AGENZIA DI ANCONA  
BUSQUIONI FABRICO - VIA S. GIUSEPPE ROMANO  
51101 ANCONA - ANCONA (AN) 114  
Cassa di Risparmio S. - 60100 ANCONA  
Tel. 071/2076250 - Fax 071/2070462  
Partita IVA 02432750422

# ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## *Assicurazione RC Professionisti*

---

Eventuale posizione di riferimento agenziale (es. numero polizza) \_\_\_\_\_

**Per quanto concerne il dettaglio delle singole garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione**

**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "[RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com)" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021; o

- all'Agente BUSCARINI FABRIZIO, PISTARELLI ROMINA, EGIDI ROBERTA, MASSI SERGIO - S. N. C., dell'Agenzia ANCONA contattabile via e-mail a [agenzia.ancona.it@generali.com](mailto:agenzia.ancona.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo GIUSEPPE MAZZINI 7 60121 - ANCONA (AN) e/o via telefono al numero 071-2070238.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

**Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

**Comunicazione dei Dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

**Trasferimento dei dati all'estero**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

**Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

**NOTE:**

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno

effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

±. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

**I miei consensi privacy**

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.



# Ciao sardellini marasca architetti!



*più*

[Homepage](#)[Più Generali](#)[Professionisti](#)[Auto e  
mobilità](#)[Risparmio](#)[Casa e  
famiglia](#)[Persona  
e salute](#)[Previdenza](#)[Imprese](#)[Animali](#)[Viaggi e  
tempo libero](#)[Altre  
polizze](#)

## RESPONSABILITA' CIVILE ATTIVITA' PROFESSIONALI 1

Contraente

Sardellini Marasca Architetti

N° di polizza

390549800

Attiva

Scadenza polizza

17.04.2021

**Agenzia ANCONA (cod. 148)**

**Data, 28/10/2020**

Gentile **SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI**

riepiloghiamo il dettaglio dei pagamenti effettuati in data **09/04/2020** per l'importo di Euro **3.000,00**:

| Cognome Nome                  | Tipo   | Soluzione assicurativa | Numero contratto | Scadenza rata | Importo         |
|-------------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI | PREMIO | DANNI                  | 390549800        | 17/04/2020    | 3.000,00 €      |
|                               |        |                        |                  | <b>Totale</b> | <b>3.000,00</b> |

Non esiti a contattarci per altre informazioni.

Generali Italia S.p.A.

